



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 DEL 30/07/2020

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2020. APPROVAZIONE TARIFFE.**

Il giorno trenta del mese di Luglio dell'anno 2020, convocato nelle forme di legge, si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione Pubblica e seduta Ordinaria di Prima convocazione, sotto la Presidenza del Presidente di Consiglio Avv. Raffaele Salvatore la presenza del Sindaco Dott. Mario Conoci, dei consiglieri

P	A	Nome
X		ANSINI ANTONINA
X		ARGIOLAS TATIANA TINA
X		BAMONTI ALBERTO
X		BRUNO MARIO
	X	CACCIOTTO RAIMONDO
X		CAMERADA NUNZIO
X		DI NOLFO VALDO
X		ESPOSITO GABRIELLA
X		FERRARA ROBERTO
X		LOI ALESSANDRO
X		MONTI GIOVANNI
X		MULAS SALVATORE CHRISTIAN

P	A	Nome
X		MURONI ANTONIO
X		MUSU GIUSEPPE ANDREA
X		PIRAS ORNELLA
X		PIRISI BENIAMINO
X		PIRISI MAURIZIO
X		POLO LEONARDO
	X	PORCU GRAZIANO
	X	PULINA PIERA MONICA
X		SALVATORE RAFFAELE
	X	SPANO GIOVANNI ANTONIO
X		SARTORE GEROLAMO PIETRO MARIO
X		TROVA ROBERTO PASQUALINO VITTORIO

E la partecipazione del VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Pietro Nurra, ha approvato, nei termini di voto infra indicati, la seguente proposta di deliberazione del settore Servizio Tributi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi articolata, a sua volta, nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);

**RILEVATO** che l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito a decorrere dall'anno d'imposta 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**ATTESO** che l'art.1 della Legge n. 147/2013

- al comma 651 dispone che "il Comune nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

- al successivo comma 652 dispone altresì che "il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE [...] può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.";

**CONSIDERATO** che la TARI nel Comune di Alghero assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;

**PRESO ATTO** che l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 158/1999 specifica "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole utenze, in base a formule e coefficienti.

In tale contesto le fasi a) e b) attengono quindi al Piano Finanziario (PEF);

**RICHIAMATO** l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'*adozione* del Piano Finanziario 2020 del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Alghero, propedeutico alla determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti TARI per l'anno 2020 - Piano Economico Finanziario di cui si allega il Prospetto di sintesi (Allegato 1) che dovrà essere trasmesso all'ARERA per la sua approvazione;

**PRESO ATTO** pertanto, che il quadro economico finanziario da applicarsi per la definizione delle tariffe TARI per l'anno 2020 è quello individuato nel Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2020, di cui alla succitata deliberazione del C. C., con un riepilogo totale complessivo dei costi previsionali per l'anno 2020 quantificato in **euro 9.734.485,00**;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 651 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 sono applicati in conformità a quanto previsto alle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, quale espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie avvalendosi limitatamente della disposizione cui all'art. 1, c. 652, L. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e-bis, del Decreto Legge 16/2014, dall'articolo 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018 n.145 e da ultimo dal comma 57 bis del D.L. 124/19 convertito con modificazioni dalla Legge 157/2019, riguardo la derogabilità anche per l'anno 2020 dei succitati coefficienti Kb-Kc-Kd in misura inferiore rispetto al minimo o superiore rispetto al massimo, fino al 50%; (Allegato 3)

**CONSIDERATO** che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, nelle rispettive parti fisse e parti variabili, è determinata in applicazione dei suddetti coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd alle rispettive utenze ed alle relative superfici; (Allegato 4)

**RICHIAMATO** il comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede l'applicazione alla TARI del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa;

**DATO ATTO** pertanto che alla Tassa sui Rifiuti TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,

mediante applicazione dell'aliquota determinata dalla Provincia di Sassari con Deliberazione n. 29 del 6 giugno 2016 nella misura del cinque per cento (5%);

**VISTO** l'art. 38 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, con il quale si dispone che, per i versamenti effettuati con il Mod. F24, per il 2020, la *Struttura di gestione* operi lo scorporo dell'importo del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali ed effettui il riversamento a favore della Provincia competente per territorio; dall'anno 2021 il TEFA sarà versato dai contribuenti direttamente alla Provincia con i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate;

**RILEVATO** che

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, assegna all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*.
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF l'Autorità ha altresì avviato il procedimento per l'introduzione del sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019, perfezionato con successiva deliberazione 226/2018/RIF;
- con la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

**RICHIAMATO** l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**VISTI**

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”*;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” (di seguito: decreto-legge 18/20) convertito in legge con modificazioni dalla Legge 27/2020 ;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge con modificazioni dalla Legge 35/2020;
- la deliberazione ARERA del 26 marzo 2020 n. 102/2020/R/RIF avente ad oggetto: richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19;
- la deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;

**VISTO** l’articolo 138 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, il quale, al fine di allineare i termini deliberativi delle tariffe IMU e TARI con il termine di approvazione del bilancio, dispone la proroga del termine di approvazione delle tariffe TARI dal 30 giugno al 31 luglio 2020;

**DATO ATTO** che l’art. 107, comma 2, del D.L n. 18/2020, così come modificato dalla Legge n.77 del 17 luglio 2020 di conversione del D.L. n. 34/2020, ha differito al 30/09/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 degli Enti Locali;

**ATTESO CHE** l’art. 1, comma 688, della L. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;

**DATO ATTO CHE** con Delibera di Giunta n.125 del 27 maggio 2020 sono stati fissati per la TARI i seguenti termini di versamento:

scadenza 1° rata o rata unica 16.9.2020

scadenza 2° rata; 16.10.2020

scadenza 3° rata 16.11.2020

scadenza 4° rata 16.12.2020;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 27.05.2020 “Emergenza epidemia Covid 19 - prime misure urgenti e straordinarie a sostegno dell’economia locale nell’anno 2020”;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale relativa all’approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI;

**RITENUTO**, sulla base di quanto sopra espresso ed in relazione alla necessità di assicurare l’invio degli avvisi di pagamento,

- di procedere all’approvazione delle tariffe da applicare per il 2020;
- di confermare le scadenze dei pagamenti stabilite con la delibera n. 125 del 27.05.2020,
- di confermare, infine, la possibilità di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 16.9.2020;

**VISTA** la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, c. d. Legge di Bilancio 2020, "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 01.04.2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

**TENUTO** conto che la presente deliberazione entra in vigore dal 01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni;

**RISCONTRATA**, pertanto, la competenza Consiliare, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera a) e lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000, e ritenuto di dover approvare il Piano Finanziario allegato alla presente delibera;

**VISTI** il parere di regolarità tecnico-amministrativa ed il parere di regolarità contabile espressi dal Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 147/2013 e ss. mm. ii.;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Giovanna Caria;

Preso atto di quanto emerso dalla discussione generale, durante la quale a seguito di alcune richieste di chiarimento, il Dirigente Dr. Pietro Nurra fornisce una serie di spiegazioni;

Richiamato integralmente, nella presente deliberazione, il contenuto della registrazione audio relativa agli specifici interventi dei Consiglieri sia durante la discussione generale sia durante la fase delle dichiarazioni di voto (registrazione audio depositata agli atti d'ufficio);

Preso atto dell'esito della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: 21, favorevoli 14, contrari: 7 (Bruno, Di Nolfo, Esposito, Ferrara, Piras, Pirisi Beniamino, Sartore), assenti: 4 (Cacciotto, Porcu, Pulina, Spano), espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

1) Di approvare per l'anno 2020, le seguenti tariffe Tari

### **A) Utenze domestiche**

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€ /anno)
1 componente	€ 1,44	€ 72,87
2 componenti	€ 1,67	€ 123,66
3 componenti	€ 1,81	€ 150,90
4 componenti	€ 1,93	€ 155,32
5 componenti	€ 1,95	€ 166,36
6 o più componenti	€ 1,88	€ 170,04

## B) Utenze non domestiche

Utenze non domestiche – categorie di attività		Quota fissa €/mq/anno	Quota variabile €/mq/anno	Totale €/mq/anno
1	Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto e scuole	€ 1,31	€ 0,96	2,27
2	Cinematografi e teatri	€ 0,97	€ 0,72	1,69
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta, specchi acquei, pontili	€ 0,93	€ 0,69	1,62
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi	€ 0,68	€ 0,49	1,17
5	Stabilimenti balneari	€ 0,76	€ 0,57	1,33
6	Esposizioni, autosaloni	€ 1,18	€ 0,88	2,06
7	Alberghi con ristorante	€ 2,94	€ 2,17	5,11
7.1	Agriturismo	€ 2,30	€ 1,70	4,00
8	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere	€ 2,26	€ 1,67	3,93
9	Carceri, case di cura e riposo, caserme, case di accoglienza	€ 1,92	€ 1,42	3,34
10	Ospedali	€ 1,88	€ 1,38	3,26
11	Agenzie, uffici, stazioni e spazi aeroportuali	€ 2,45	€ 1,80	4,26
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 1,63	€ 1,20	2,83
13	Cartoleria, libreria, calzature, negozi di abbigliamento, ferramenta	€ 2,37	€ 1,73	4,10
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	€ 3,13	€ 2,30	5,43
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende	€ 1,88	€ 1,39	3,27
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 3,49	€ 2,57	6,06
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	€ 3,13	€ 2,32	5,45
18	Falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	€ 2,18	€ 1,59	3,77
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,88	€ 2,11	4,98
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,92	€ 1,41	3,34
21	Attività artigianali di produzione beni specifici (fotografo, orefice)	€ 1,90	€ 1,40	3,30
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	€ 7,91	€ 5,84	13,75
23	Birrerie, amburgherie, mense	€ 7,40	€ 5,45	12,85
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 7,95	€ 5,86	13,81
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, alimentari	€ 5,07	€ 3,74	8,82
26	Plurilicenze alimentari e miste	€ 5,10	€ 3,75	8,85
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	€ 10,07	€ 7,43	17,50
28	Ipermercati di generi misti	€ 5,67	€ 4,17	9,83
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 16,92	€ 12,48	29,39
30	Discoteche, night club, sale da gioco	€ 3,91	€ 2,89	6,80

### C) UTENZE soggette a tariffa giornaliera

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%, ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TA. RI;

2) Di dare atto che le riduzioni previste nella Delibera ARERA n.158/2020 verranno applicate in sede di formazione della lista di carico;

3) Di dare atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 *n. 504, con aliquota deliberata dalla Provincia di Sassari, fissata nella misura del 5%*;

4) Di dare atto che con successiva deliberazione si provvederà alla variazione dell'attuale stanziamento iscritto in entrata nel progetto di Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, realizzabile con le tariffe sopra stabilite in relazione alla *Tassa Rifiuti*, per **€ 9.734.485,00** sul cod. di Bilancio 10101.61.0012701006 "*Cap 12701/06 TARI anno 2020*" del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, esercizio 2020.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Presidente di Consiglio

Avv. Raffaele Salvatore

VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pietro Nurra

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)

---